



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2241/2025

Oggi **4 giugno 2026**, alle ore **11.25**, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:

- per *Parte_1* l'avv. LUCIA TUCCITTO la quale insiste nelle proprie difese, illustrando i motivi addotti a supporto della validità del recesso; aggiunge di avere ricevuto una comunicazione del Libero Consorzio di Siracusa che commina all'attrice una sanzione in solido con la convenuta; esibisce tale comunicazione; discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, precisando le conclusioni come da atto introduttivo e successivi scritti e verbali di causa; quanto alla clausola arbitrale, deduce che nella fattispecie non si tratta di rapporti tra consorziata e consorzio, ma di accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso;

- per il CONSORZIO DIONISIO l'avv. GIUSEPPE ROSSITTO il quale discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi alle difese già spiegate, insistendo in via preliminare nell'eccezione di clausola compromissoria; nel merito si riporta a quanto già dedotto in atti, rilevando che, sebbene la società attrice si sia già dotata di autorizzazione propria, la tessa continua a utilizzare lo scarico consortile, tanto che lo stesso IAS registra i consumi in via unitaria, scomputando con nota di credito l'importo dei consumi della *Parte_1* *nulla quaestio* ove la *Parte_1* si rendesse effettivamente autonoma;

Il Giudice,

Si ritira in camera di consiglio.

Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza *ex art. 281-sexies c.p.c.*

IL GIUDICE

dott. Alfredo Spitaleri

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2241/2025**

PROMOSSA DA

Parte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Lucia Tuccitto, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Rossitto, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

*Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione
all'udienza del 04.06.2026, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso *ex art. 281-decies c.p.c.*, la **Parte_1** ha evocato nel presente giudizio il **Controparte_1**, al fine di: a) accertare il proprio recesso dal **CP_1** [...], giusta comunicazione a mezzo pec del 23.06.2023 e, per l'effetto, ordinare a quest'ultimo di porre in essere tutti gli atti formali e consequenziali per procedere alla trascrizione del recesso stesso sul libro dei soci, con la successiva cancellazione dal libro soci del **Controparte_2** e ogni idoneo atto consequenziale (ivi inclusa la liquidazione della quota consortile), e aggiornamento della visura camerale.

1.1. - A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: a) in data 23.02.2015, con atto notarile e ministero del Notaio **Per_1** in Floridia, rep. 19717, racc. 12254, è stato costituito un Consorzio denominato **Controparte_1**", a cui la odierna ricorrente era partecipante consorziata, tra i contraenti che esercitano le loro imprese nello stesso comprensorio territoriale della Provincia di Siracusa; b) lo scopo consortile *ex art. 3 dell'Atto costitutivo* è stato, così, determinato: *"porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dall'autorità competente... necessari al rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico fognario della condotta fognaria che serve i fondi di seguito elencati: ... (omissis); sottoscrivere il contratto di utenza con l'ente gestore IAS (Industria Acque Siracusane); ripartire i costi relativi allo scarico delle acque reflue, in relazione al volume imputabile a ciascun consorziato; svolgere in comune e nel rispetto della normativa in materia, tutte le attività idonee a perseguire gli scopi indicati alle precedenti lettere"*; inoltre, ai sensi dell'art. 4, co. 2, è stato pattuito che *"all'inizio di ogni anno solare il Consiglio Direttivo determinerà l'ammontare dei contributi in misura fissa sempre sulla base di un bilancio preventivo, mentre, sulla scorta di un consuntivo, da compiersi entro due mesi dalla fine di ciascun anno solare, verranno determinati gli eventuali conguagli da versare"*; c) in data 04.10.2021, la IAS S.p.A. ha inviato una comunicazione a tutti i consorziati ed al **Controparte_1**, con la quale evidenziava che il **CP_1** era moroso per fatture non pagate per un totale di € 204.672,39 e diffidava al pagamento entro 30 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico, ma il **CP_1**, pur avendo ottenuto un piano di rientro, non ha adempiuto a quanto pattuito in quanto la liquidazione del dovuto, da aversi entro il 30.11.2021, è avvenuta solo in parte; d) ritenendo che la gestione del

rapporto si fosse radicalmente mutata, così da non essere più funzionale agli scopi consortili di cui all'atto costitutivo, stante che erano emersi insanabili contrasti nella gestione e amministrazione dello stesso, atta ad essere causa del rischio grave della revoca dell'autorizzazione allo scarico, tenuto, altresì, conto che la grave esposizione debitoria è dovuta principalmente, se non esclusivamente, al mancato pagamento degli oneri da parte di altri consorziati, oltre che alla mancata, quanto non condivisibile, inerzia del **CP_1** ad avviare incisivamente azioni di recupero delle somme nei confronti dei consorziati colpevolmente morosi, la ricorrente, in data 23.06.2023, ha comunicato a mezzo pec, regolarmente consegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, lettera b) e c) dello statuto, la propria volontà di recedere dal **CP_1** decorsi tre mesi dal ricevimento come previsto dallo Statuto, chiedendo al **CP_1** che, nel ratificare la comunicazione di recesso, si procedesse alla trascrizione dello stesso sul libro dei soci, con la conseguenziale cancellazione dal libro soci del **Controparte_2** [...] ponendo in essere ogni idoneo atto consequenziale (ivi inclusa la liquidazione della quota consortile); e) l'odierno resistente, senza dare alcuna valida spiegazione, non ha proceduto a compiere le formalità di rito necessarie e definire e rendere visibile ai terzi che la ricorrente non è più una consorziata; f) con successive comunicazioni del 14.12.2023, del 30.01.2024 e del 08.05.2024, la ricorrente ha proceduto a diffidare il **CP_1** a porre in essere tutti gli atti idonei e successivi alle spiegate dimissioni, ma le comunicazioni sono rimaste senza alcuna risposta.

2. - Si è costituito in giudizio il **Controparte_1**, eccependo la sussistenza della competenza arbitrale a decidere ogni controversia riguardante i rapporti discendenti dal patto consortile; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria tenuto conto dell'illegittimità del recesso operato dalla ricorrente.

3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 04.06.2026, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.

4. - La domanda è improcedibile, risultando la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale.

4.1. - È documentale, oltreché pacifico in fatto, che lo statuto del **CP_1** preveda,

all'art. 11, che *“Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente sarà deferita, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, al giudizio di tre arbitri di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due ed in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Siracusa”* (cfr. doc. 2, fasc. resistente).

4.2. - Sulla portata interpretativa di una clausola di contenuto così ampio, come quella in esame, da ricomprendere *“qualunque controversia”*, per definire il perimetro della competenza arbitrale, si è pronunciata la Corte di Cassazione, secondo cui, in assenza di specifica esclusione, deve ritenersi che le parti abbiano inteso devolvere agli arbitri tutte le questioni derivanti, in modo diretto o indiretto, dal contratto o dal rapporto (cfr. Cass. n. 26553/2018).

4.3. - Ciò posto, la presente controversia ha per oggetto l'accertamento della legittimità del recesso esercitato dalla ricorrente dal CP_1 resistente e gli effetti di esso (annotazione, cancellazione, liquidazione quota).

4.3.1. - In tale contesto, viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di recesso del socio, secondo cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche la controversia riguardante il recesso del socio (cfr. Cass. n. 15697/2019; Cass. n. 10399/2018, Cass. n. 22303/2013). Restano situazioni afferenti alla vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti sia pure non più o non ancora in corso con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci (cfr. Cass. n. 1826/2018).

Pertanto, la clausola compromissoria contenuta nello statuto, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto, si applica anche alle pretese avanzate dal consociato con riguardo al rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte nella compagine associativa in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio di impresa nonostante l'avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto. Ciò ogni volta che la *causa petendi*

della pretesa sia rappresentata dal rapporto associativo derivante dal contratto (cfr. Cass. n. 17823/2022).

Anche se la giurisprudenza fa riferimento alle società, il principio è pacificamente estensibile ai Consorzi con attività esterna, tenuto conto della sussistenza di uno statuto, di rapporti associativi analoghi a quelli societari e della circostanza che il recesso incide su tali rapporti.

La clausola compromissoria, dunque, ove formulata in termini ampi e generici, si estende anche alle controversie relative al recesso del socio, trattandosi di vicende attinenti al rapporto associativo in senso ampio, comprensive non solo delle dinamiche di governo interno, ma anche della posizione del singolo nei suoi rapporti con l'ente.

4.3.2. - Nel caso in esame, la domanda attorea, volta all'accertamento della legittimità del recesso e alla produzione dei relativi effetti (annotazione nel libro dei consorziati, cancellazione e liquidazione della quota consortile), si fonda direttamente sul rapporto consortile e sull'interpretazione delle clausole statutarie, con conseguente operatività della clausola compromissoria.

4.4. - Donde, l'improcedibilità della domanda.

5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (valore indeterminabile - complessità bassa), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente nei confronti del resistente per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott. Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al **n. 2241/2025 r.g.**, così dispone:

- 1) Dichiaro improcedibile la domanda.
- 2) Condanna la *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore del *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.

Così deciso a Siracusa, in data 4 giugno 2026.

IL GIUDICE

dott. Alfredo Spitaleri

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.